



IL RESPONSABILE AREA (*)

VISTO il Verbale di ispezione n. 7361, redatto ai sensi dell'art. 13, comma 1 della Legge n.689/81, trasmesso con nota in pari data, ad opera del Comando Polizia Locale, a carico del sig. **SANTORIELLO Agostino**, nato a Nocera Inferiore il 11 maggio 1966, residente al Viale Croce, 112 di questo comune, legale rappresentante della *Società Country Club Catering srl*, sede legale in Mercato San Severino alla Via Rosto, 58 CAP-84085, Part. IVA n.04534750650 N.REA. SA-374770, nel quale si riferisce che in data 06.03.2018, nei locali siti in Nocera Superiore (sa) Via Pecorari, n/civ.65, adibiti ad attività commerciale settore alimentare e non alimentare (esercizio di struttura alberghiera), giusta segnalazione presentata in data 01.03.2018 in atti al prot. inf./to n.6845, a firma del Arch. Albani Carlo, personale della Polizia Locale, ha accertato che la società denominata *Società Country Club Catering srl*, ha continuato l'esercizio di attività di ricettiva alberghiera nonostante fosse scaduta senza alcun rinnovo del Contratto di fitto d'azienda del 20.04.2015 e successiva proroga del 24.03.2017 rogato davanti al notaio Dott. Ferrentino Carmine;

CONSIDERATO che:

- a. l'attività alberghiera originaria, è oggetto di autorizzazione rilasciata da quest'Ente in data 31.01.2008 n.01, in capo alla Società Albani Service srl, di cui il Sig. Albani Carlo, nato a Nocera Superiore in data 01.03.1947, Cod. Fisc. -LBNCR47C01F913X- risulta esserne il Legale Rappresentante;
- b. a mezzo contratto di affitto di azienda del 20.04.2015, Rep. n. 2299 Racc. n. 1216, la parte concedente (Società Albani Service srl, attraverso il proprio amministratore Sig. Albani Carlo), accordava per anni due dal 01.05.2015, al 30.04.2017, (rinnovabili tacitamente tra le parti), la gestione dell'attività aziendale con l'obbligo di utilizzarla esclusivamente per le attività di albergo, ristorante e bar oggetto di autorizzazione;
- c. che la pratica del 10.02.2017, prot. inf./to n.1851 presentata dalla *Società Country Club Catering srl* avente ad oggetto:
 - I. Variazione soggetti in attività di struttura ricettiva alberghiera,
 - II. Scia per variazioni soggetti in attività di struttura ricettiva alberghiera;
 - III. Notifica di stabilimenti a sede fissa registrabili la cui attività inerisce la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria;

oggettivamente affetta da una serie di carenze, pertanto con Provvedimento di Diffida n.296/2017, del 27.04.2017, l'Ufficio ha rilevato e comunicato alla parte, avvertendo che nel caso di mancata ottemperanza, sarebbe incorsa nell'applicazione dell'art.2 commi 2 e 3, degli artt.21 quinquies (Revoca del procedimento) e dell'art. 21-nonies (Annullamento d'ufficio) della Legge n.241/90 e smi;

d. il rapporto intercorso tra le parti aveva come scadenza ultima non prorogabile il giorno 28.02.2018;

VISTO l'avvio del procedimento del giorno 08.03.2018 Prot. Gen./le n. 7623, avente ad oggetto Cessazione di attività di albergo, esercitata senza alcuna autorizzazione, dopo la fine del contratto di fitto d'azienda non rinnovato dalle parti.

CONSIDERATO che il predetto procedimento, è avvenuto a seguito di accertamento e contestuale redazione di:

- a. Verbale di Ispezione n. 7361 del 06.03.2018, a cura di personale del Comando di Polizia Locale di quest'Ente che in data 06.03.2018, dopo la scadenza del Contratto di fitto d'azienda rilevava il perpetuarsi di esercizio dell'attività alberghiera, che nel caso è esercitata senza alcuna autorizzazione.
- b. Verbale n.01/18, con il quale personale del Comando di Polizia Locale di quest'Ente, rilevava che il pubblico esercizio denominato Hotel Villa Albani, gerente *Società Country Club Catering srl*, sede legale in Mercato San Severino alla Via Rosto, 58 CAP-84085, Part. IVA n.04534750650 N.REA. SA-374770, ha violato l'art. 86, comma 1 del RD del 18.06.1931 n.773 e l'art. 83 comma 1 del D.Lgs. del 26.03.2010 n.59, per attivazione di attività di albergo senza aver presentato la prescritta SCIA allo Sportello Unico Attività Produttive del comune.



CONSIDERATO, infine, come la situazione sopra descritta contrasta con le vigenti disposizioni di legge e di regolamento, stante l'attività esercitata in maniera abusiva;

PRESO ATTO che:

- a. nonostante la procedura di avvio di procedimento in applicazione dell'art. 22 comma 6 della Legge n.114/98, la chiusura dell'esercizio deve avvenire con carattere di immediatezza, in quanto trattasi di svolgimento abusivo di un'attività,
- b. da parte della Società *Country Club Catering srl.*, non è stata prodotta alcuna documentazione, nè alcun scritto difensivo o quant'altro che sia ritenuto opportuno;

CONSTATATA la regolarità degli atti dai quali risulta provata la fondatezza dell'accertamento;

VISTI al riguardo:

- Il TULPS approvato con RD n.773 del 18.06.1931 e il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con RD n.635 del 06.05.1940, in particolare agli art- 17-ter commi 1° e 2°- art. 86 comma 1°;
- La Legge n. 217 del 17.05.1983 e s.m.i, (Legge quadro sul Turismo);
- La L.R. n. 15/84 all'art. 9 e s.m.i.,
- Decreto Legislativo n.114/98 art. 22 comma 6 e s.m.i;
- La legge Regionale Campania n. 1/2014;
- L'art. 107 del Decreto legislativo n. 267/2000

VISTA la relazione istruttoria dell'ufficio SUAP n. 185 del 21.03.2018;

VISTO il Decreto del Sindaco n.19 del 29.12.2017;

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa, al sig. **SANTORIELLO Agostino**, nato a Nocera Inferiore il 11 maggio 1966, residente al Viale Croce, 112 di questo comune, legale rappresentante della Società *Country Club Catering srl*, sede legale in Mercato San Severino alla Via Rosto, 58 CAP-84085, Part. IVA n.04534750650 N.REA. SA-374770:

- a) **l'immediata cessazione ad HORAS dell'attività** commerciale settore alimentare, non alimentare (*esercizio di struttura alberghiera*), effettuata in maniera impropria nei locali sito in Via Pecorari, n/civ.65;

DISPONE

1. La notifica della presente disposizione ai soggetti sopra identificati nelle persone dei Legali Rappresentanti delle Società *Country Club Catering srl* e della Società *Albani Service srl*;
2. L'invio in copia del presente provvedimento:
 - a. all'Ufficio di Polizia Locale per la verifica dell'osservanza dello stesso;
 - b. Al Comando della locale Stazione dei Carabinieri;
 - c. Al Comando Carabinieri NAS Salerno;
 - d. Al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Nocera Inferiore;
 - e. All'ASL di Nocera Superiore;
 - f. Al Legale Rappr./te della Società *Albani Service srl*
3. La pubblicazione del presente provvedimento mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e nel sito istituzionale del Comune e nella sezione Amministrazione Trasparente a norma del D. Lgs. n.33/2013.

per quanto di propria competenza

- All'AREA Legale;
- All'AREA Finanziaria,

COMUNICA Che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7/8/1990, n. 241, contro il presente atto, i soggetti destinatari possono ricorrere nei modi di legge, presentando ricorso al T.A.R. della Campania o in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

AVVERTE Che, in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla chiusura forzata dei locali mediante l'apposizione di sigilli.

Dalla residenza municipale, li **21 marzo 2018**.

Il Responsabile AREA

Urbanistica SUAP

Ing. D. Laudonio.

